



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **3224/2025**

tra

LORENZO FELICE

ATTORE/I

e

INPS

CONVENUTO/I

Oggi **20 maggio 2026** ad ore **11.40** innanzi alla dott. Simona Santini, sono comparsi:

Per LORENZO FELICE l'avv. DI MASO EMANUELE oggi sostituito dall'avv. Emanuela Gulli

Per INPS l'avv. CASCIO ESTER collegata da remoto.

IL giudice ad atto che vi è in atti istanza di trattazione di udienza da remoto e/o in modalità mista deposita da Inps solo in data odierna sulla quale il giudice non ha ancora provveduto.

L'avv Gulli nulla oppone alla modalità mista di svolgimento della presente udienza.

I difensori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi insistendo in tutto quanto dedotto.

L'avv Cascio fa presente che Inps si è strettamente attenuto alla normativa , contesta le difese avversarie, evidenziando come il lavoro saltuario indicato nelle difese del ricorrente è differente da lavoro intermittente previsto dalla norma ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

il Giudice decide come da separata sentenza.

L'avv Gulli rileva come la mancata comunicazione non può dar luogo alla revoca

Il Giudice

All'esito della discussione si ritira in camera di consiglio. Provvederà alla lettura della sentenza ad ore 14,00. Le parti rinunciano a comparire alla lettura della sentenza.

Il Giudice

Dott Simona Santini

Ad ore 14,00 il Giudice legge la sentenza assenti le parti che hanno rinunciato a comparire.

Il Giudice

Dott Simona Santini



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott. Simona Santini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3224/2025** promossa da:

LORENZO FELICE (C.F. FLCLNZ67S08E205E), con il patrocinio dell'avv. DI MASO EMANUELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. L. BERNINI N. 1 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. DI MASO EMANUELE

ATTORE/I

contro

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. CASCIO ESTER e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO 4/2 BOLOGNA presso il difensore avv. CASCIO ESTER

CONVENUTO/I

Oggetto: controversie in materia di previdenza obbligatorio. Reddito di cittadinanza.

IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 2.12.25 il sig. Felice Lorenzo adiva questo Tribunale chiedendo dichiararsi l'illegittimità dei provvedimenti con i quali l'INPS disponeva la decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza, rispettivamente con riferimento alle annualità 2019–2020 e 2020–2022, con conseguente richiesta restitutiva per complessivi euro 10.924,34.

Il ricorrente deduceva, in sintesi la carenza assoluta di motivazione dei provvedimenti, limitati al generico richiamo a “false dichiarazioni o omissioni comunicative”, la mancata notifica degli stessi, la sussistenza di tutti i requisiti di legge per l'accesso e il mantenimento del beneficio e quindi l'illegittimità delle trattenute operate dall'Istituto. Si costituiva in giudizio l'INPS, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. L'Istituto esprimeva che la revoca del beneficio trovava fondamento in plurime omissioni dichiarative da parte del ricorrente, relative sia a redditi da lavoro non comunicati sia a elementi rilevanti ai fini ISEE, con conseguente debenza delle somme erogate.

Il processo di svolgeva alle udienze del 4.03.26 e 20.05.26, quando udita la discussione delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

ooo

La domanda non è fondata.

In via preliminare, deve essere ribadito che, secondo costante orientamento, il giudizio instaurato in materia previdenziale ed assistenziale non ha ad oggetto la mera verifica della legittimità del provvedimento amministrativo, bensì l'accertamento del diritto soggettivo alla prestazione. Ne consegue che eventuali vizi formali dell'atto, quali difetto di motivazione o irregolarità nella sua comunicazione, non assumono rilievo decisivo, dovendo il giudice accertare in via autonoma la sussistenza dei presupposti sostanziali del diritto azionato.

Ciò posto, la disciplina del reddito di cittadinanza, dettata dal d.l. n. 4/2019 convertito nella l. n. 26/2019, è improntata a un sistema rigoroso di obblighi dichiarativi posti a carico del beneficiario. In particolare, l'art. 3 impone la tempestiva comunicazione delle variazioni della situazione lavorativa e reddituale, mentre l'art. 7 prevede la revoca del beneficio con efficacia retroattiva in caso di dichiarazioni non veritiere ovvero di omissione delle comunicazioni dovute, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite.

Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'INPS emerge che il ricorrente ha intrattenuto nel periodo di fruizione del beneficio una pluralità di rapporti di lavoro subordinato, non comunicati all'Istituto secondo le modalità prescritte, né dichiarati nelle sedi previste.

Si tratta di circostanze puntualmente riscontrate mediante l'estratto contributivo e i dati amministrativi acquisiti, dai quali risulta che tali attività lavorative si sono succedute in modo non occasionale, ma reiterato nel tempo.

A ciò si aggiungono ulteriori incongruenze relative agli elementi dichiarati ai fini ISEE, con specifico riferimento alla componente locativa del beneficio, anch'esse idonee a incidere sulla spettanza e sulla quantificazione dello stesso.

Le omissioni riscontrate integrano una violazione degli obblighi dichiarativi posti dalla normativa e assumono carattere autonomo e sostanziale, non potendo essere degradate a mere irregolarità formali. Tali obblighi, infatti, sono funzionali a garantire la correttezza e l'attualità delle informazioni su cui si fonda l'erogazione della prestazione e, pertanto, costituiscono presupposto indefettibile del diritto al beneficio.

Non può essere condivisa la tesi del ricorrente secondo cui l'INPS sarebbe stato comunque a conoscenza delle attività lavorative per effetto delle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro. L'obbligo informativo gravante sul beneficiario ha natura personale e non può ritenersi surrogato da flussi informativi provenienti da terzi; la eventuale conoscenza aliunde da parte dell'ente non esclude l'inadempimento né impedisce l'applicazione della conseguenza legale della revoca.

Né rileva la dedotta circostanza che l'Istituto avrebbe già ridotto l'importo del beneficio in relazione ai redditi percepiti, atteso che la normativa collega all'omissione dichiarativa una specifica sanzione — la revoca retroattiva — che prescinde dall'esattezza, anche solo parziale, della quantificazione del beneficio erogato.

Parimenti inconferente è il richiamo alla brevità dei rapporti lavorativi, in quanto la disciplina vigente non distingue in relazione alla durata degli stessi, imponendo la comunicazione di ogni variazione rilevante ai fini del mantenimento del beneficio.

Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che il ricorrente non abbia adempiuto agli obblighi dichiarativi imposti dalla normativa di riferimento e che ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 7, comma 4, d.l. n. 4/2019, con conseguente legittimità della revoca del beneficio e della richiesta di restituzione delle somme percepite.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia e alla complessità del quadro normativo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,

rigetta il ricorso;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Bologna il 20/05/2026

Il Giudice

Simona Santini